

COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO
Provincia di Lucca

COPIA

DELIBERAZIONE N. 6

in data: **04.03.2026**

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRARDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327, DI SERVITÙ PUBBLICA DI ACQUEDOTTO E ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI SERVITÙ AL PATRIMONIO DEL CONCESSIONARIO, SUI BENI IMMOBILI INTERESSATI DALL'IMPIANTO IDROELETTRICO, SITUATO NEL COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO, TRA LE LOCALITÀ DI PONTECCIO, MAGLIANO E CASTELLETTO, DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI GIUNCUGNANO (ASBUC), P.IVA 02428920462

L'anno **duemilaventisei** addi **quattro** del mese di **marzo** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| | | | | | |
|--------------------------|---|--|------------------------|---|--|
| 1 - REALI MARCO | P | | 8 - ROSSI MICHELE | A | |
| 2 - PAGANI ROBERTO | P | | 9 - GIOVANNONI ARMANDO | A | |
| 3 - BERTOLINI SILVIO | A | | 10 - COLI FRANCA | A | |
| 4 - DANTI MARTA | P | | 11 - ANGIOCCHI ANDREA | A | |
| 5 - ANGELI FRANCESCO | P | | | | |
| 6 - BERTOLINI FEDERICO | P | | | | |
| 7 - PELLEGRINOTTI NICOLA | A | | | | |

Totale presenti **5**

Totale assenti **6**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dr. Scarlatti Lorenzo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARCO REALI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta sotto riportata avente per oggetto: ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327, DI SERVITÙ PUBBLICA DI ACQUEDOTTO E ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI SERVITÙ AL PATRIMONIO DEL CONCESSIONARIO, SUI BENI IMMOBILI INTERESSATI DALL'IMPIANTO IDROELETTRICO, SITUATO NEL COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO, TRA LE LOCALITÀ DI PONTECCIO, MAGLIANO E CASTELLETTO, DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI GIUNCUGNANO (ASBUC), P.IVA 02428920462 ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e del vigente Statuto Comunale che allegati formano parte integrante del presente atto;

TUTTO ciò premesso;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 5 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327, DI SERVITÙ PUBBLICA DI ACQUEDOTTO E ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI SERVITÙ AL PATRIMONIO DEL CONCESSIONARIO, SUI BENI IMMOBILI INTERESSATI DALL'IMPIANTO IDROELETTRICO, SITUATO NEL COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO, TRA LE LOCALITÀ DI PONTECCIO, MAGLIANO E CASTELLETTO, DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI GIUNCUGNANO (ASBUC), P.IVA 02428920462;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Con delibera di Consiglio Comunale dell'Ex Comune di Giuncugnano n. 11 del 04.04.2003, veniva approvato lo schema di convenzione regolante la costituzione del diritto di superficie e di altri diritti reali a favore della società - Severa Energia e Tecnologie Ambientali S.r.l., (SETA S.r.l.) nonché di ulteriori rapporti obbligatori fra la medesima e il Comune di Giuncugnano (LU) in merito alla realizzazione, l'esercizio, la gestione e la manutenzione di un impianto idroelettrico di produzione di Energia;
- Con delibera di Consiglio Comunale dell'Ex Comune di Giuncugnano n. 26 del 10.10.2003 veniva approvata la variante allo strumento urbanistico comunale inerente alla realizzazione di una mini centrale idroelettrica lungo il corso del Fosso di Morseta redatta dall'Arch. Massimo Davini, necessaria per la realizzazione di opere pubbliche di esclusivo interesse comunale realizzata da SETA SRL;
- Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale dell'Ex Comune di Giuncugnano n. 10 del 31.3.2004 veniva adottata la variante allo strumento urbanistico comunale soprarichiamata;
- In data 19.10.2004 la soc. Seta S.r.l. ha presentato il progetto esecutivo;
- Con Deliberazione della Commissione Edilizia integrata, verbale n. 2 del 2.11.2004, esaminata la domanda avente ad oggetto "Realizzazione impianto irriguo ed idroelettrico di Magliano" avanzata da Seta SRL, veniva espresso parere favorevole con la prescrizione che i paramenti esterni relativi all'edificio turbina dovessero essere rivestiti in pietra locale o in alternativa con intonaco arricciato e tinteggiatura di colore tenue;
- Con comunicazione del 2.11.2004 il responsabile del Servizio Urbanistica nella persona del Geom. Fabio Reali, a seguito del verbale n. 2 della commissione Edilizia Integrata, autorizzava ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/04, i lavori per realizzazione impianto irriguo ed idroelettrico in oggetto;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale dell'Ex Comune di Giuncugnano n. 79 del 15.11.2004 veniva approvato il progetto per la realizzazione di un impianto irriguo ed

idroelettrico da realizzarsi nella frazione di Magliano e si demandava a Seta S.r.l. l'inizio dei lavori, previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie;

DATO ATTO che:

- In data 9.04.2003 è stata stipulata la “*Convenzione regolante la costituzione del diritto di superficie e di altri diritti reali a favore della società SETA S.r.l. nonché di ulteriori rapporti obbligatori*”, registrata con numero rep. 399;
- Con tale atto il Comune di Giuncugnano dichiarava l'opera di pubblica utilità e si impegnava a costituire le servitù necessarie e concedeva a Seta S.r.l. in uso esclusivo i terreni, impegnandosi a non rilasciare ulteriori autorizzazioni a terzi;
- In data 09.07.2013 il Comune di Giuncugnano e Seta S.r.l. hanno sottoscritto un “*atto di ricognizione e transazione delle controversie esistenti con modificazione della convenzione per la gestione dell'impianto idroelettrico di Magliano*” con il quale rivedevano i loro rapporti così come stabiliti nella citata convenzione del 2003 ed in particolare all'art. 6 disponeva che Seta avrebbe dovuto incaricare un tecnico di fiducia per predisporre quanto necessario alla formalizzazione delle servitù di passaggio di cui all'art. 2 dell'originaria convenzione;

RISCONTRATO che

- le occupazioni permanenti dell'impianto interessavano particelle private ed aree di proprietà pubblica, ivi incluse quelle interessate dall'uso civico;
- le particelle interessate dall'uso civico risultavano individuate dall'indagine del Dott. Gianni Masi, incaricato dalla Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 755 del 6.2.1996, di svolgere un'indagine storico giuridica relativa all'esistenza o meno, sull'intero territorio del Comune di Giuncugnano, di diritti o demani civici di cui alla L. 1766/1927;
- nel 2013 la Regione Toscana con D.D. n. 2979 del 25.07.2013 integrava l'istruttoria demaniale soprarichiamata inserendo anche le particelle interessate dall'opera pubblica di cui trattasi;
- con Decreto Regionale n. 154 del 28.08.2015 venivano indette le elezioni per la costituzione dell'Amministrazione Separata dei Beni di uso Civico di Giuncugnano (ASBUC) P.IVA 02428920462, venuta ad esistenza in data 25.10.2015 e non presente al momento della stipula della concessione;
- che sui terreni sopra indicati e riconosciuti di uso civico, la società Seta S.r.l., in data 2.5.1997, installava opere a servizio di un impianto idroelettrico di sua proprietà, consistenti in condotte interrato ed opere di collegamento al braccio di carico;
- l'occupazione delle aree necessarie alla realizzazione di detto impianto veniva concessa alla Seta S.r.l. dal Comune di Giuncugnano attraverso la stipula delle convenzioni sopra descritte e richiamate;
- che alcune delle opere di Seta S.r.l. (condotte idriche, elettriche, vasche etc..) a seguito dell'istruttoria demaniale condotta dalla Regione Toscana, risultavano insistenti sulle seguenti particelle ricadenti nel demanio degli usi civili occupandone alcune parti nel sottosuolo, censite al Catasto terreni sezione B (Giuncugnano), così identificate:

| Foglio | Mappale | Lunghezza [m] | Larghezza [m] | Note |
|--------|---------|---------------|---------------|----------------------|
| 1 | 81 | 22.5 mq | - | Vasca di derivazione |
| 1 | 66 | 453 | 1 | condotta |
| 1 | 99 | 617 | 1 | condotta |
| 1 | 9878 | 146 | 1 | condotta |
| 1 | 596 | 187 | 1 | condotta |
| 1 | 597 | 35 | 1 | condotta |
| 1 | 599 | 20 | 1 | condotta |
| 1 | 4285 | 40 | 1 | cavidotto |
| 1 | 4287 | 62 | 1 | cavidotto |
| 1 | 4288 | 21 | 1 | cavidotto |
| 1 | 4290 | 20 | 1 | cavidotto |
| 1 | 4261 | 336 | 1 | cavidotto |
| 1 | 4266 | 70 | 1 | Cavidotto |
| 1 | 4300 | 55 | 1 | Cavidotto |

| | | | | |
|---|------|----|---|-----------|
| 1 | 4303 | 50 | 1 | Cavidotto |
| 1 | 7321 | - | - | cavidotto |

PRESO ATTO che

- l'ex Comune di Giuncugnano aveva constatato che la realizzazione dell'impianto idroelettrico non interrompeva la continuità dei terreni di demanio pubblico e non dava luogo a riduzione dei diritti di uso civico, in quanto accoglieva esclusivamente condotte interrato che non riducevano l'utilizzabilità dei terreni e non modificavano le destinazioni urbanistiche dei medesimi identificate come bosco ceduo e seminativo;
- la realizzazione dell'impianto era stato dichiarato dall'ex Comune di Giuncugnano, quale opera di pubblico interesse e di pubblica utilità necessaria per l'intera collettività, ed accertato che le risorse idriche erano utilizzate in maniera prioritaria per il funzionamento dell'impianto irriguo di Magliano essendo consentito a Seta di utilizzare solo l'utilizzo dell'acqua in esubero senza compromissione dei diritti di uso civico;

CONSIDERATO che:

- In data 9.12.2020 l'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Giuncugnano (ASBUC) con sede legale in Sillano Giuncugnano (LU), Frazione Magliano, Via Roma n. 1, P.IVA 02428920462 provvedeva a notificare alla società Severa Energia e Tecnologie Ambientali S.r.l. (Seta S.r.l.) e al Comune di Sillano Giuncugnano ricorso ex art. 151 r.d. 1775/1933, proposto innanzi al Tribunale Regionale Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze – Quarta Sezione Civile, con il quale richiedeva: *“Voglia l'ecc.mo Tribunale regionale delle Acque Pubbliche di Firenze adito, rigettata ogni avversaria eccezione, deduzione e difesa, accertata e dichiarata l'illegittima occupazione da parte di Severa Energia e Tecnologie Ambientali S.r.l. (Seta S.r.l.),, dei terreni appartenenti al demanio civico di Giuncugnano, amministrato dall'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Giuncugnano,, censiti al Catasto del Comune di Sillano Giuncugnano, al foglio 1, particelle 596, 597, 599, 9878, 4285, 4287, 4288, 4290, 66, 81, 99 e del braccio di carico insistente sul terreno di cui alla particella n. 81 salvo se altre eventualmente occupate, condannare Severa energia e Tecnologie Ambientali S.r.l. (Seta S.r.l.) a rilasciare all'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Giuncugnano tali beni, liberi da pesi e servitù; condannare Severa Energia e Tecnologie ambientali S.r.l. ed il Comune di Sillano Giuncugnano, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dall'Amministrazione separata per i beni di uso civico di Giuncugnano, per l'abusiva occupazione del terreno di cui sopra, a partire dal 25.10.2015, sino alla data di effettivo rilascio, in misura di euro 10.500,00 annui, ovvero nella equità, per ciascun anno di occupazione dal 25.10.2015 fino al rilascio effettivo, oltre interessi e rivalutazione come per legge sino al saldo effettivo;*
- *in subordine, nelle denegata ipotesi in cui si ritenesse di non poter condannare Seta S.r.l. al rilascio dei beni, ferma restando la condanna al risarcimento del danno, come sopra, sino alla pronuncia della sentenza, condannare in solido tra loro, Seta S.r.l. ed il Comune di Sillano Giuncugnano, al pagamento a favore di ASBUC di Giuncugnano dell'indennità di cui all'art. 1038 c.c.”;*
- Il Comune di Sillano Giuncugnano si è costituito in data 23.12.2020 nel relativo giudizio R.G.2258/2020 che è tutt'ora pendente;
- il Tribunale Regionale Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze – Quarta Sezione Civile in data 19.05.2022 ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, affidando l'incarico al Dott. Ing. Stefano Bertagni, in contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, di accertare lo stato dei luoghi, con riferimento alle particelle indicate nel ricorso ed oggetto di causa, descrivendone le opere ivi collocate, in superficie o interrato e, conseguentemente, di accertare la sussistenza del pregiudizio ai diritti di uso civico e in caso affermativo di quantificare i vantaggi e/o i frutti perduti dalla ricorrente nel periodo oggetto di causa;
- il Comune di Sillano Giuncugnano ha conseguentemente nominato proprio CTP il dott. Paolo Calosi;

DATO ATTO che con la consulenza tecnica del 19.05.2023 e la successiva consulenza integrativa del 30.09.2023, l'Ing. Bertagni accertava che le particelle interessate dai diritti di uso civico su cui insistono parte degli impianti di Seta srl coincidono con l'elenco sopra riportato e procedeva all'individuazione, in relazione alle suddette particelle, sia la perdita di utili e frutti sia l'indennità di

servitù per acquedotto e cavidotto, nonché l'indennità per l'utilizzo del braccio di presa come di seguito riportate e trascritte:

Calcolo frutti pendenti

| | N° PARTICELLA (fig. 1) | LUNGHEZZA EFFETTIVA [m] | FASCIA DI RISPETTO [m] | AREA DI RISPETTO [mq] | COSTO UNITARIO [€/mq] | COSTO TOTALE [€] | NOTE |
|-----------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---|
| condotta | 81 | 22.5 mq | - | 45 mq | 0,35 | 16 | per la particella 81 si è valutata l'occupazione in MQ della vasca di derivazione |
| | 66 | 453 | 8 | 3621 | 0,35 | 1267 | |
| | 99 | 617 | 8 | 4935 | 0,35 | 1727 | |
| | 9878 | 146 | 8 | 1168 | 0,35 | 409 | |
| | 596 | 187 | 8 | 1497 | 0,35 | 524 | |
| | 597 | 35 | 8 | 276 | 0,35 | 97 | |
| | 599 | 20 | 8 | 157 | 0,35 | 55 | |
| cavidotto | 4285 | 40 | 8 | 317 | 0,12 | 38 | calcolate sulla base degli atti e non dei rilievi |
| | 4287 | 62 | 8 | 499 | 0,12 | 60 | |
| | 4288 | 21 | 8 | 171 | 0,12 | 20 | |
| | 4290 | 20 | 8 | 156 | 0,12 | 19 | |

Totale = 16,00 + 1 267,00 + 1 727,00 + 409,00 + 524,00 + 97,00 + 55,00 + 38,00 + 60,00 + 20,00 + 19,00 = **4 232,00 €**

Indennità di servitù per acquedotto e cavidotto

| Indennità di servitù per acquedotto e cavidotto. | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---|
| | N° PARTICELLA (fig. 1) | LUNGHEZZA EFFETTIVA [m] | FASCIA DI RISPETTO [m] | AREA DI RISPETTO [mq] | COSTO UNITARIO [€/mq] | COSTO TOTALE [€] | NOTE |
| condotta | 81 | 22.5 mq | - | 22.5 mq | 0,15 | 3 | per la particella 81 si è valutata l'occupazione in MQ della vasca di derivazione |
| | 66 | 453 | 1 | 453 | 0,15 | 68 | |
| | 99 | 617 | 1 | 617 | 0,15 | 93 | |
| | 9878 | 146 | 1 | 146 | 0,15 | 22 | |
| | 596 | 187 | 1 | 187 | 0,15 | 28 | |
| | 597 | 35 | 1 | 35 | 0,15 | 5 | |
| | 599 | 20 | 1 | 20 | 0,15 | 3 | |
| | cavidotto | 4285 | 40 | 1 | 40 | 0,11 | 4 |
| 4287 | | 62 | 1 | 62 | 0,11 | 7 | |
| 4288 | | 21 | 1 | 21 | 0,11 | 2 | |
| 4290 | | 20 | 1 | 20 | 0,11 | 2 | |

Totale = 3,00 + 68,00 + 93,00 + 22,00 + 28,00 + 5,00 + 3,00 = **222,00 €**

| Calcolo frutti pendenti. | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| | N° PARTICELLA (fg. 9) | LUNGHEZZA EFFETTIVA [m] | FASCIA DI RISPETTO [m] | AREA DI RISPETTO [mq] | COSTO UNITARIO [€/mq] | COSTO TOTALE [€] | NOTE |
| cavidotto | 4261 | 336 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | calcolate sulla base dei rilievi e degli atti, laddove i rilievi non sono stati possibili. |
| | 4266 | 70 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | |
| | 4300 | 55 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | |
| | 4303 | 50 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | |
| | 7321 | - | 0 | 0 | 0,12 | 0 | |

| Indennità di servitù interrata di cavidotto. | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| | N° PARTICELLA (fg. 9) | LUNGHEZZA EFFETTIVA [m] | FASCIA DI RISPETTO [m] | AREA DI RISPETTO [mq] | COSTO UNITARIO [€/mq] | COSTO TOTALE [€] | NOTE |
| cavidotto | 4261 | 336 | 1 | 336 | 0,11 | 36,96 | calcolate sulla base dei rilievi e degli atti, laddove i rilievi non sono stati possibili. |
| | 4266 | 70 | 1 | 70 | 0,11 | 7,70 | |
| | 4230 | 55 | 1 | 55 | 0,11 | 6,05 | |
| | 4303 | 50 | 1 | 50 | 0,11 | 5,05 | |
| | 7321 | - | - | - | - | - | |

Totale = 36,96 + 7,70 + 6,05 + 5,05 = 55,76 €

Calcolo Piano di Ammortamento

Metodo di Calcolo: **Rata Costante (metodo francese)**

Importo del Finanziamento: € 30.000,00

Tasso di Interesse Annuo: 2%

Durata del Finanziamento: 75 anni

Modalità di Restituzione: 75 rate annuali

Importo di ogni singola Rata: € 775,65

| Num. Rata | Importo Rata | Quota Interessi | Quota Capitale | Interessi Residui | Capitale Residuo |
|-----------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | € 775,65 | € 600,00 | € 175,65 | € 27.573,94 | € 29.824,35 |

La rata di 775.65€, arrotondabile a 780€ deve essere poi ripartita fra gli utilizzatori del braccio secondo il criterio suesposto, in ragione del 50% a carico della derivazione di SETA srl.

Si ottiene così una indennità di 390€ annui per ogni anno di esercizio in uso del braccio che, si ripete, non costituisce la stima di un ristoro per danno ma una indennità spettante al proprietario per l'uso (non esclusivo da parte di SETA srl).

RILEVATO che:

- all'esito della CTU il Tribunale Regionale Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze – Quarta Sezione Civile, con sentenza non definitiva n. 2071 del 04.12.2024 e successiva ordinanza istruttoria del 04.12.2024 accertava che:

- il Comune non è mai stato titolare dei beni di uso civico e che quando nel 2003 ha stipulato la convenzione con Seta e ha adottato la delibera n. 11 del 4.4.2003 con cui ha approvato la convenzione, non essendo ancora avvenuta l'istituzione di Asbuc, era rappresentante della collettività medesima e poteva disporre, ma solo a vantaggio della collettività e previa autorizzazione regionale, nonché con iscrizione dei beni e dei proventi del loro eventuale sfruttamento in apposita sezione separata di bilancio comunale;
- al momento della stipula della convenzione per l'impianto idroelettrico il Comune è divenuto ad accordi costitutivi di servitù con i privati proprietari dei terreni attraversati

- dalle opere idrauliche e per il demanio civico invece non ha provveduto in alcun modo;
 - alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera non ha mai fatto seguito alcun atto di esproprio idoneo ad escludere l'occupazione abusiva dei terreni di uso civico; pertanto, lo stesso Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche dichiarava:
 - l'illegittima occupazione dei terreni di proprietà di ASBUC ad opera dell'impianto di Seta, relativamente a tutte le particelle individuate all'interno della consulenza tecnica d'ufficio e sopra riportate;
 - il diritto di ASBUC al rilascio dei propri beni liberi da servitù e al risarcimento del danno nei confronti del Comune per illegittima occupazione a far data dal 25.10.2015 e il diritto di ASBUC al rilascio delle medesime libere da pesi;
 - la non quantificazione del danno, invitando le parti ad un bonario componimento della vicenda, anche mediante l'acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001;
- sempre il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche rilevava, infatti che:
- l'incidenza dell'opera in esame sui beni gravati da diritto di uso civico è davvero marginale e non può essere posta in dubbio la pubblica utilità dell'opera stessa dell'impianto idroelettrico gestito da Seta per tutta la comunità locale;
 - i beni gravati da uso civico possono essere asserviti coattivamente se l'opera pubblica o di pubblica utilità, come nel caso di specie, sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico e che è altrimenti possibile, ai sensi del sesto comma dell'art. 42 bis, imporre una servitù se il bene continua ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale, potendo l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
- Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche rimetteva, pertanto, la causa sul ruolo, con udienza fissata per il 22.05.2025, *"per verificare le determinazioni delle parti e, qualora non sia intervenuto un accordo, per verificare se sia stata intrapresa dal Comune la procedura d'acquisizione sanante, e/o fissare udienza per la discussione ex art. 180 R.D. 1775/1933, onde pronunciare sentenza definitiva"*;
- la suddetta udienza, previo deposito di istanza di rinvio congiunta delle parti, in considerazione delle trattative pendenti tra le medesime preordinate ad una composizione bonaria della lite, veniva differita al 23.10.2025;
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.10.2025, preso atto dell'impossibilità evidenziata dalle parti di giungere alla stipula di un accordo bonario, e preso atto dell'intenzione manifestata dal Comune di procedere mediante procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001, il Tribunale Regionale Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze – Quarta Sezione Civile rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.4.2026;

PRESO ATTO che il DPR 327/01 e ss.mm.ii prevede:

- all'art. 4 comma 1 bis che i beni gravati da uso civico possono essere asserviti coattivamente se l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico;
- all'art. 42-bis prevede la possibilità di acquisizione sanante a titolo oneroso, chiarendo al comma 6 che ciò è possibile anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o da titolare di altro diritto reale;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 "T.U. Espropri" - introdotto dall'art. 34, comma 1, del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito e modificato dalla Legge 15.7.2011 n. 111 – che consente l'acquisizione di un bene immobile da parte di un'autorità che lo utilizza per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, secondo cui: *"1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene."*

CONSIDERATE, altresì, la pubblica utilità dell'impianto idroelettrico e il rilevante interesse pubblico che l'opera realizzata riveste per tutta la comunità locale, si ritiene necessario procedere all'acquisizione sanante di servitù ex art. 42 bis T.U. Espropri, non avendo avuto esito positivo il tentativo di risoluzione bonaria della controversia promosso dal Comune di Sillano Giuncugnano, atteso il divario economico tra le pretese di Asbuc esercitate anche in fase di tentativo di accordo bonario e la quantificazione dell'indennizzo e del risarcimento come emergenti dalla CTU e risultanti dalla quantificazione ai sensi della disposizione richiamata;

ACCERTATO che le ragioni di interesse pubblico sopra evidenziate sono da ritenersi prevalenti rispetto all'interesse di Asbuc a vedersi restituiti i terreni liberi da pesi e servitù, essendo stato accertato che le condotte e le opere interrato non compromettono l'esercizio dei diritti di uso civico e con questo compatibili, nonché hanno un'incidenza su tali beni assolutamente marginale;

VISTA la richiesta di parere trasmessa dal Comune di Sillano Giuncugnano alla Regione Toscana in data 12.09.2025, prot. n. 5587, in riferimento alla procedura di acquisizione sanante ex art. 42 bis, DPR 327/2001 di servitù pubblica di acquedotto sulle aree di uso civico ove insistono opere idrauliche connesse all'impianto idroelettrico di Magliano;

PRESO ATTO della comunicazione del 20.09.2025 prot. n. 5733, mediante la quale la Regione Toscana ha riconosciuto, nel caso di specie, la propria incompetenza ad esprimere parere in merito alla compatibilità o meno dell'opera di pubblica utilità con l'esercizio dell'uso civico, in quanto il Giudice ha già attestato, sia nella sentenza sia nell'ordinanza emesse il 4 dicembre 2024, che l'opera in esame è compatibile con l'esercizio dell'uso civico stesso;

VALUTATO non opportuno e non conveniente il ripristino delle condizioni preesistenti, l'amministrazione comunale con Deliberazione di G.C. 67 del 09.10.2025, ha espresso la volontà di esercitare la facoltà prevista dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., sussistendone tutti i presupposti di legge, dando indirizzo di provvedere all'acquisizione sanante di servitù gravanti sulle aree di proprietà di Asbuc interessate dall'uso civico in favore di terzo ai sensi dell'art. 42-bis comma 6 del D.P.R. 327/2001;

PRESO ATTO CHE in data 10.10.2025, a firma del Responsabile Area Tecnica, è stata data comunicazione ad ASBUC, attraverso notifica del Corpo di Polizia Locale al Presidente pro tempore di ASBUC (prot. 6127 del 09.10.2025) e a SETA a mezzo PEC (prot. 6133 del 10.10.2025) dell'avvio del procedimento di costituzione di servitù coattiva sanante onerosa i terreni sotto riportati censiti al Catasto terreni sezione B (Giuncugnano):

| foglio | Mappale | Lunghezza [m] | Larghezza [m] | Note |
|--------|---------|---------------|---------------|----------------------|
| 1 | 81 | 22.5 mq | - | Vasca di derivazione |
| 1 | 66 | 453 | 1 | condotta |
| 1 | 99 | 617 | 1 | condotta |
| 1 | 9878 | 146 | 1 | condotta |
| 1 | 596 | 187 | 1 | condotta |
| 1 | 597 | 35 | 1 | condotta |
| 1 | 599 | 20 | 1 | condotta |
| 1 | 4285 | 40 | 1 | cavidotto |
| 1 | 4287 | 62 | 1 | cavidotto |
| 1 | 4288 | 21 | 1 | cavidotto |
| 1 | 4290 | 20 | 1 | cavidotto |
| 1 | 4261 | 336 | 1 | cavidotto |
| 1 | 4266 | 70 | 1 | Cavidotto |
| 1 | 4300 | 55 | 1 | Cavidotto |
| 1 | 4303 | 50 | 1 | Cavidotto |
| 1 | 7321 | - | - | cavidotto |

DATO ATTO CHE con nota registrata al ns prot. 6719 del 10.11.2025 l'ASBUC di Giuncugnano presentava le sue osservazioni in merito all'avvio del procedimento;

VALUTATO di procedere comunque all'acquisizione sanante ex art. 42 bis, D.P.R. 327 del 2001, per le seguenti ragioni:

- la realizzazione dell'impianto era già stata dichiarata dall'ex Comune di Giuncugnano, quale opera di pubblico interesse e di pubblica utilità necessaria per l'intera collettività;
- le risorse idriche vengono utilizzate in maniera prioritaria per il funzionamento dell'impianto irriguo di Magliano essendo consentito a Seta di utilizzare solo l'utilizzo dell'acqua in esubero senza compromissione dei diritti di uso civico;
- le condotte e le opere interrate, come accertato, non compromettono l'esercizio dei diritti di uso civico e sono con questo compatibili, nonché hanno un'incidenza su tali beni assolutamente marginale;
- come indicato anche nella sentenza non definitiva del Tribunale Regionale Acque Pubbliche Presso la Corte d'Appello di Firenze – Quarta Sezione Civile, del 04.12.2024, *“da un canto, l'incidenza dell'opera in esame sui beni della ricorrente è davvero marginale – come ben emerge dalla ctu espletata – e, dall'altro, non può essere posta in dubbio la pubblica utilità dell'impianto idroelettrico gestito da Seta per tutta la comunità locale”*;

Inoltre:

- con le proprie osservazioni ASBUC ripropone, in sostanza, le argomentazioni già espresse nel giudizio di merito o comunque strettamente connesse allo stesso, questioni che sono già state per lo più esaminate dall'organo giudicante nel giudizio pendente innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze (N. R.G. 2258/2020);
- è stato lo stesso Tribunale delle Acque Pubbliche di Firenze a suggerire l'utilizzo della procedura ex art. 42 bis D.P.R. 327 del 2001 al Comune di Sillano Giuncugnano con la sentenza non definitiva del 04.12.2024 (N. R.G. 2258/2020);
- l'altra possibilità indicata dal Tribunale, ovvero un possibile accordo bonario, non ha avuto esito positivo in quanto ASBUC ha ritenuto che la quantificazione effettuata dal CTU non fosse un corretto parametro da utilizzare al fine di definire la quantificazione del risarcimento;
- il calcolo dell'indennizzo da parte del Comune di Sillano Giuncugnano è stato effettuato tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 42 bis, D.P.R. n. 327 del 2001, nonché delle risultanze della Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dell'Ing. Stefano Bertagni in data 19.05.2023 e della seguente integrazione per chiarimenti sottoscritta dal C.T.U. in data 30.09.2023;
- le argomentazioni di ASBUC dirette ad individuare un diverso parametro di calcolo al fine di quantificare l'indennizzo e/o il risarcimento non possono essere accettate, in quanto si pongono in contrasto con i parametri di calcolo individuati dall'art. 42 bis, D.P.R. n. 327 del 2001, nonché con quanto disposto dal Tribunale Regionale Acque Pubbliche – Presso la Corte d'Appello di Firenze – Quarta Sezione Civile, con la sentenza non definitiva del 04.12.2024 (n. R.G. 2258/2020), nella quale il Tribunale, richiamando la c.t.u., precisa che *“l'incidenza dell'opera in esame sui beni della ricorrente è davvero marginale”*;
- infine, merita rilevare come, in caso di mancato espletamento della procedura di acquisizione sanante ex art. 42 bis, D.P.R. n. 327 del 2001, il Comune rischierebbe di essere oggetto di una pronuncia di condanna al rilascio dei beni da parte del T.R.A.P.F., con conseguente grave pregiudizio economico derivante dalla spesa da sostenere per la rimozione delle opere;

CONSIDERATO CHE:

- i tentativi di conciliazione, condotti in sede stragiudiziale, tra ASBUC e il Comune di Sillano Giuncugnano, non hanno avuto alcun esito, di modo che l'emanazione del decreto di acquisizione sanante appare oggi, anche alla luce delle opposizioni mosse valutate come non meritevoli di accoglimento per le argomentazioni sopra esposte, indispensabile stante l'assenza di ragioni alternative alla sua adozione;
- il Comune di Sillano Giuncugnano ha l'obbligo di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto facendo venire meno l'occupazione sine titolo;

CONFERMATO la determinazione dell'indennità al proprietario delle aree, Amministrazione Separata dei Beni di uso Civico di Giuncugnano (ASBUC) P.IVA 02428920462 dovuta ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 come stabilita nella relazione di stima, allegata al presente atto e facente parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A) e di seguito sinteticamente riportata:

INDENNIZZO TERRENI:

- A.- Indennizzo per il pregiudizio patrimoniale ex art. 42-bis comma 1 D.P.R. 327/2001 € 294,02
- B. – Indennizzo non patrimoniale ex art. 42-bis comma 1 D.P.R. 327/2001 € 58,80
- C. – Risarcimento per l'occupazione senza titolo risultante dalla CTU principale ed Integrativa Ing. Bertagni resa nella causa Tribunale Regionale Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze – Quarta Sezione Civile R.G. 2258/2020 (Art. 42 bis, comma 3, D.P.R. 327/2001) € 4.232,00

INDENNIZZO OPERA DI PRESA:

- A. Indennizzo per il pregiudizio patrimoniale ex art. 42-bis comma 1 D.P.R. 327/2001 € 7.500,00
- B. Indennizzo non patrimoniale ex art. 42-bis comma 1 D.P.R. 327/2001 € 1.500,00
- C. Risarcimento per l'occupazione senza titolo ex art. 42 bis, co. 3, D.P.R. 327/2001 € 3.750,00

TOTALE INDENNIZZO (TERRENI + OPERA DI PRESA) € 17.334,82

DATO ATTO CHE le somme occorrenti alla definizione dell' "acquisizione sanante" ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001, come sopra definite (Euro 17.334,82), risultano disponibili al capitolo 201501001 del Bilancio di previsione 2026/2028;

DATO ATTO ALTRESÌ che la Convenzione sottoscritta dal Comune di Giuncugnano e dalla Società SETA S.r.l. in data 09.04.2003 (artt. 2 e 3) prevede l'impegno, da parte del Comune, a costituire tutte le servitù prediali e reali necessarie al fine di permettere la gestione dei relativi impianti da parte di SETA;

VALUTATI gli esiti del dibattito come sopra riportato in sintesi;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di dover procedere all' acquisizione di servitù pubblica di acquedotto e acquisizione del diritto di servitù al patrimonio del concessionario, ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, sui beni immobili interessati dall'impianto idroelettrico, situato nel Comune di Sillano Giuncugnano, precisamente tra le località di Pontecchio, Magliano e Castelletto, sulla sponda Appenninica della Garfagnana, di proprietà dell'Amministrazione Separata dei Beni di uso Civico di Giuncugnano (ASBUC) P.IVA 02428920462, inerenti alla realizzazione su cui insiste l'impianto idroelettrico in Magliano;

RITENUTO opportuno fissare un termine di durata del diritto di servitù pubblica di acquedotto in oggetto commisurato alla durata della Convenzione sottoscritta dal Comune di Giuncugnano e dalla Società SETA S.R.L. regolante la gestione e manutenzione dell'impianto idroelettrico, fissando pertanto il termine in data 03.04.2102, tenuto conto che l'art. 3 c. 2 della Convenzione stessa prevede che "Le aree di proprietà comunale saranno concesse a titolo di diritto di superficie; tale diritto avrà la durata della concessione e suoi eventuali rinnovi: alla scadenza la Società avrà l'obbligo di ripristinare i luoghi, salvo che il Comune preferisca ritenere, in tutto o in parte, i manufatti esistenti";

RITENUTO, inoltre di dare gli occorrenti indirizzi ai Responsabili delle Aree, ciascuno per quanto di propria competenza, per la predisposizione di tutti i necessari e conseguenti atti, provvedimenti e adempimenti previsti dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/200;

DATO ATTO che l'art. 42, comma 2 lettera i) D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 assegna alla competenza del Consiglio gli acquisti immobiliari, tra questi deve essere anche compreso l'utilizzo del potere eccezionale di cui all'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli Artt. 49, e 147bis ,del D.lgs. 18/08/00 n. 267, e ss.mm.ii., il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile Settore Tecnico, nonché il parere favorevole di regolarità contabile, espresso del Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

DELIBERA

DI FARE PROPRIE le premesse del presente atto, valutata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 citato, l'assoluta necessità di confermare l'attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione della servitù pubblica di acquedotto sui beni immobili interessati dall'impianto idroelettrico, situato nel comune di Sillano Giuncugnano, tra le località di Pontecchio, Magliano e Castelletto, di proprietà dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Giuncugnano (ASBUC), con sede legale in Sillano Giuncugnano (LU), Frazione Magliano, Via Roma n. 1, P.IVA 02428920462, in favore del concessionario, Severa Energia e Tecnologie Ambientali S.R.L. (SETA S.R.L.), con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU) viale Pascoli 34, I P cap 55032 P. IVA 01851620466;

DI DARE ATTO che ricorrono le condizioni, come dettagliatamente indicato in narrativa, per l'applicazione dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 s.m.i.;

DI ACQUISIRE ai sensi dell'art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001, la servitù pubblica di acquedotto con durata fissata sino al giorno 03.04.2102, con acquisizione del diritto di servitù al patrimonio del concessionario Severa Energia e Tecnologie Ambientali S.R.L. (SETA S.R.L.), con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU) viale Pascoli 34, I P cap 55032 P. IVA 01851620466, sui beni immobili interessati dall'impianto idroelettrico, situato nel Comune di Sillano Giuncugnano, tra le località di Pontecchio, Magliano e Castelletto, di proprietà dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (ASBUC), con sede legale in Sillano Giuncugnano (LU), Frazione Magliano, Via Roma n. 1, P.IVA 02428920462, precisando che sono interessati dal provvedimento di acquisizione sanante i terreni sotto riportati censiti al Catasto terreni sezione B (Giuncugnano):

| foglio | Mappale | Lunghezza [m] | Larghezza [m] | Note |
|--------|---------|---------------|---------------|----------------------|
| 1 | 81 | 22.5 mq | - | Vasca di derivazione |
| 1 | 66 | 453 | 1 | condotta |
| 1 | 99 | 617 | 1 | condotta |
| 1 | 9878 | 146 | 1 | condotta |
| 1 | 596 | 187 | 1 | condotta |
| 1 | 597 | 35 | 1 | condotta |
| 1 | 599 | 20 | 1 | condotta |
| 1 | 4285 | 40 | 1 | cavidotto |
| 1 | 4287 | 62 | 1 | cavidotto |
| 1 | 4288 | 21 | 1 | cavidotto |
| 1 | 4290 | 20 | 1 | cavidotto |
| 1 | 4261 | 336 | 1 | cavidotto |
| 1 | 4266 | 70 | 1 | Cavidotto |
| 1 | 4300 | 55 | 1 | Cavidotto |
| 1 | 4303 | 50 | 1 | Cavidotto |
| 1 | 7321 | - | - | cavidotto |

DI RICONOSCERE ad ASBUC di Giuncugnano l'indennizzo, ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001, per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale (comma 1 e comma 5) ed il risarcimento per l'occupazione senza titolo, con riferimento sia ai terreni sia all'opera di presa, per un importo complessivo pari ad € 17.334,82, come analiticamente determinato nella relazione tecnica sottoscritta in data 06.05.2025 dal Responsabile dell'Area Tecnica (Allegato A);

DI DEMANDARE ai Responsabili delle Aree, ciascuno per quanto di propria competenza, la predisposizione di tutti i necessari e conseguenti atti, provvedimenti e adempimenti previsti dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Sillano Giuncugnano, nel rispetto del citato art. 42 bis del D.P.R. 327/2001;

DI DEMANDARE in particolare al Responsabile Area Tecnica l'emissione del provvedimento attuativo della presente deliberazione nonché il pagamento delle somme di cui sopra all'art. 42 bis del DPR 327/2001;

DI DARE ATTO CHE:

- la presente deliberazione verrà notificata a:
 - Amministrazione separata dei beni di uso civico di Giuncugnano (ASBUC), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sillano Giuncugnano (LU), Frazione Magliano, Via Roma n. 1, P.IVA 02428920462;
 - Severa Energia e Tecnologie Ambientali S.r.l. (Seta S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Castelnuovo di Garfagnana (LU) Viale Pascoli 34, I P cap 55032, P. IVA 01851620466, Indirizzo Pec: seta.srl.191@pec.it, estratto da INI PEC
 - Regione Toscana alla Direzione Agricoltura e sviluppo rurale - Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione Leader. Usi civici. Con sede in Palazzo Strozzi Saccati - Piazza Duomo, 10 - 50122 – Firenze, indirizzo pec: regionetoscana@postacert.toscana.it ;

e comporta la costituzione del diritto di servitù pubblica di acquedotto e acquisizione del diritto di servitù al patrimonio del concessionario sino al giorno 03.04.2102, sotto la condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute e sarà soggetto a registrazione e trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate di Castelnuovo di Garfagnana a cure e spese del Comune di Sillano Giuncugnano;

- della presente deliberazione di acquisizione sarà data comunicazione alla competente sezione della Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale;
- la presente deliberazione di acquisizione sanante sarà trasmessa in copia al Servizio regola delle espropriazioni della Regione Toscana.

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione, con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 5 consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NR. 12

OGGETTO: ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327, DI SERVITÙ PUBBLICA DI ACQUEDOTTO E ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI SERVITÙ AL PATRIMONIO DEL CONCESSIONARIO, SUI BENI IMMOBILI INTERESSATI DALL'IMPIANTO IDROELETTRICO, SITUATO NEL COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO, TRA LE LOCALITÀ DI PONTECCIO, MAGLIANO E CASTELLETTO, DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI GIUNCUGNANO (ASBUC), P.IVA 02428920462.

P A R E R E DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Sillano li: 04.03.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Silvia MERCOLEDI

P A R E R E DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267.

Sillano li: 04.03.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Milena COLTELLI

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MARCO REALI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Scarlatti Lorenzo

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal . . . al . . . ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Scarlatti Lorenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. . .) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Scarlatti Lorenzo

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 04.03.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
